UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

Dipartimento
di Giurisprudenza

Professoressa Maria Luisa Lo Giacco
Associata di Diritto e religione

CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI

Roma, 19 ottobre 2026. Audizione informale nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 1385 Iezzi, C. 2562 Kelany e C. 2702 Bordonali

Le tre proposte di legge in esame si propongono un obiettivo di rilevante importanza, quale quello di prevenire la radicalizzazione e il fondamentalismo religioso. Questo obiettivo è indicato espressamente nelle due proposte di legge Kelany e Bordonali, mentre la proposta di legge Iezzi si intitola più genericamente "Disposizioni per le confessioni religiose che non hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'art. 8 della Costituzione", anche se poi in realtà nella relazione introduttiva al testo e nell'articolato di questa proposta di legge troviamo norme dirette a prevenire il fondamentalismo religioso, o meglio il fondamentalismo islamico, attraverso la disciplina dell'organizzazione della confessione religiosa islamica.

La lettura del titolo del pdl 1385 farebbe infatti pensare a una proposta diretta a superare la legge n. 1159 del 1929 che disciplina le confessioni religiose prive di intesa, mentre gli articoli del testo contengono in realtà una disciplina dell'islam.

Disciplina che, così come la leggiamo oggi, presenta alcuni aspetti critici dal punto di vista della sua compatibilità costituzionale. Innanzitutto, si pone il problema della costituzionalità di una legge che disciplini unilateralmente una confessione religiosa: l'art. 8, III co., della Costituzione stabilisce infatti che i rapporti tra lo Stato e le confessioni diverse dalla cattolica debbano essere regolati per legge sulla base di intese.

Oltre a questo problema generale, ne segnalerò alcuni di dettaglio.

Art. 1: istituzione dell'albo "dei ministri di culto, dei formatori spirituali e delle guide di culto": alcuni requisiti richiesti per poter essere iscritti in questo albo riguardano chiaramente

persone che non hanno la cittadinanza italiana: conoscenza della lingua italiana a livello B1 del quadro comune europeo, condivisione della carta dei valori, che riguarda i cittadini stranieri (visto che gli italiani si riconoscono nella Costituzione). Si tratta quindi di un albo che verrebbe istituito solo per i ministri di culto non italiani?

Art. 3: obbligo di utilizzare esclusivamente la lingua italiana per la predicazione e per tutte le attività all'interno dei luoghi di culto. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 67 del 2017 ha dichiarato l'incostituzionalità di una legge regionale del Veneto, nella parte in cui obbligava all'uso della lingua italiana nei luoghi di culto e nei centri culturali religiosi. La Corte ha stabilito che tale obbligo costituisce una violazione della libertà di culto sancita dall'art. 19 della Costituzione e che l'uso della propria lingua è un diritto fondamentale della persona.

L'art. 13 sembrerebbe introdurre per le confessioni senza intesa un obbligo di dotarsi dello statuto, ed entra nei contenuti dello stesso. L'art. 8, II co. della Costituzione stabilisce che le confessioni di minoranza (tutte) hanno il "diritto", e non il dovere, di organizzarsi secondo i propri statuti, e indica come unico limite che gli eventuali statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

Infine, l'art. 12, lett. c, del pdl contiene una norma che è emblematica di un problema generale. Si propone infatti di vietare alle confessioni senza intesa l'utilizzo in luogo aperto al pubblico di strumenti per la diffusione di suoni, utilizzo invece consentito alle confessioni che hanno stipulato un accordo o un'intesa con lo Stato.

La Corte Costituzionale ha più volte affermato che l'intesa "non può costituire l'elemento di discriminazione nell'applicazione di una disciplina, posta da una legge comune" (sent. 195 del 1993), e che "il legislatore non può operare discriminazioni tra confessioni religiose in base alla sola circostanza che esse abbiano o non abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato tramite accordi o intese" (sent. 52 del 2016).

Questo aspetto di criticità è riscontrabile anche nelle altre due proposte di legge, che in più parti operano una differenziazione fra confessioni con e senza intesa. La compatibilità costituzionale di questi tre progetti di legge mi pare perciò la questione più rilevante su cui riflettere. Norme che nelle intenzioni dovrebbero prevenire la radicalizzazione e il terrorismo di matrice religiosa finiscono per colpire il diritto di libertà religiosa e l'impianto generale dei rapporti fra Stato e confessioni religiose.

Anche il pdl 2702 contiene una norma che vorrebbe obbligare all'utilizzo della lingua italiana nella predicazione e nelle attività religiose in generale, obbligo che riguarderebbe solo le confessioni senza intesa. Nel pdl 2562 l'obbligo di comunicare finanziamenti provenienti dall'estero riguarderebbe esclusivamente le confessioni senza intesa. Entrambi i pdl contengono una norma che obbligherebbe solo le confessioni senza intesa a depositare i propri bilanci presso la camera di commercio in caso intendano realizzare edifici di culto.

Come dicevo all'inizio, l'intento delle proposte di legge è assolutamente condivisibile, tuttavia l'obiettivo potrebbe forse essere raggiunto proseguendo lungo alcune direttrici già individuate in passato. Mi riferisco, per esempio, all'accordo fra Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Unione delle Comunità islamiche per l'assistenza spirituale ai detenuti di fede islamica, siglato nel 2015 e rinnovato nel 2020. Nell'accordo si legge che l'UCOII ha interesse di "modificare il modo di interpretare la fede in carcere", interesse che coincide con quello dell'amministrazione penitenziaria a che all'interno degli istituti la fede non venga interpretata in modo distorto e non si diffondano idee fondamentaliste.

La collaborazione e l'accordo con le maggiori e più rappresentative organizzazioni islamiche presenti in Italia possono efficacemente aiutare a prevenire e a combattere la radicalizzazione e il fondamentalismo. La presenza ormai numericamente rilevante di un islam italiano dovrebbe essere motivo per il governo italiano di cercare un'intesa con le organizzazioni islamiche che rispettano i valori democratici e costituzionali, per collaborare nella prevenzione e nella repressione delle derive integraliste e fondamentaliste.

Grazie per l'attenzione.